

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Pres. Salmè - Rel. Barreca -



Sostiene che questa interpretazione contrasta col principio, comune a tutti i crediti muniti di diritto di prelazione, dell'estensione del privilegio sul capitale anche agli interessi, come si desumerebbe dall'art. 2749 c.c. , e dall'art. 2788 c.c. , che, così come l'art. 2855 c.c. , non fanno alcuna differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. I primi due articoli sarebbero interpretati dalla giurisprudenza senza distinguere tra interessi corrispettivi e moratori, sicché ne risulterebbe un regime peggiore dei crediti garantiti da ipoteca rispetto a quelli garantiti da privilegio o da pegno, con gravi conseguenze sia dal punto di vista sistematico che dal punto di vista costituzionale.

**Gli interessi che decorrono dopo la notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero credito residuo non possono che essere moratori, sicché non vi è spazio per applicare l'art. 2855 c.c. , comma 2, qualora il pignoramento sia stato eseguito dal creditore che intende azionare il decreto ingiuntivo.**

In effetti, nel caso in esame, si esclude che la norma trovi applicazione malgrado l'ipoteca sia giudiziale e riferita ad una condanna, che pure comprende gli interessi di mora, sicché risulta delimitata la portata dell'incipit del secondo comma dell'art. 2855 c.c. , per il quale la relativa disciplina andrebbe applicata

**A questi ultimi limiti va aggiunto, in ragione di quanto esposto nel richiamato precedente n. 17044/14, quello sistematico, per il quale, nel caso in cui il credito garantito da ipoteca venga azionato con ricorso per intervento nel processo esecutivo avviato da altro creditore, il riferimento che *l'art. 2855 c.c.*, comma 3, fa al pignoramento andrà operato al ricorso per intervento nel processo esecutivo.**

**In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti della dedotta violazione *dell'art. 2855 c.c.*, comma 3.**

L'accoglimento del ricorso entro tali limiti comporta la cassazione, negli stessi limiti, della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, che deciderà attenersi al